



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “ *FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI* ”

Unità Organizzativa IUC

Oggetto: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto Aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Relazione istruttoria/illustrativa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20 novembre 2014, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Potenza.

Il comma 1 dell’articolo 251 del sopracitato decreto legislativo prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa delibera, il Consiglio dell’ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

Resta fermo, ai sensi del successivo comma 4, il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le singole imposte e tasse.

Le delibere tributarie e tariffarie adottate a seguito della dichiarazione di dissesto non sono revocabili e hanno efficacia per l’intera durata della procedura di risanamento, che è pari a cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del su citato articolo 251, la deliberazione di cui sopra deve essere comunicata alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione della erogazione dei contributi erariali spettanti all’ente dissestato.

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI).

Atteso che la base imponibile della TASI e la medesima prevista per l’IMU e che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU.

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state previste, ai fini dell’IMU, le seguenti aliquote massime:

- aliquota dello 0,6 per cento, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze;

- aliquota dell'1,06 per cento, per tutte le altre fattispecie imponibili.

Tenuto conto altresì che, ai sensi dell'articolo 1, commi 676, 677 e 678, del su citato D.L. 147/2013, ai fini TASI è stato previsto che:

- in sede di deliberazione delle aliquote, dovrà in ogni caso essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà essere superiore alle su riportate aliquote massime consentite ai fini IMU per le diverse tipologie di immobile;
- per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento;
- per il solo anno 2014 i limiti massimi di cui ai precedenti punti possono essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento, in caso di previsione di detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può comunque eccedere lo 0,1 per cento.

Ritenuto opportuno, in considerazione della corrispondenza delle basi imponibili IMU e TASI nonché del su descritto vincolo posto alla somma delle aliquote IMU e TASI, adottare un unico atto deliberativo concernente le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo integrato e modificato dai commi 707 e 708 della Legge 147/2013, la componente IMU della nuova Imposta Unica Comunale non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Richiamate le seguenti ulteriori previsioni vigenti per l'IMU e per la TASI, ai fini dell'esercizio, ex articolo 251, comma 4, D.Lgs. 267/2000, della potestà dell'ente disestato di deliberare le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste in materia di imposte tasse comunali:

- il comma 9 del citato articolo 13 del Decreto legge 201/2011, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base IMU fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, per gli immobili

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e per gli immobili locati;

- il successivo comma 10 del medesimo articolo 13, ove si stabilisce che dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- il comma 679 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, in base al quale il Comune può prevedere, con regolamento, riduzioni ed esenzioni TASI nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni principali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Atteso che, ai sensi della lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 87 e 88, entrambe del 9 settembre 2014, concernenti, rispettivamente, il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e le aliquote da applicare all'IMU e alla TASI per l'anno 2014.

Ritenuto di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 251 del D.Lgs. 267/2000, a decorrere dall'anno 2015 e per un periodo di cinque anni, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- aliquota di base pari all'1,06%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
- aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.

Ritenuto di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 251 del D.Lgs. 267/2000, a decorrere dall'anno 2015 e per un periodo di cinque anni, le seguenti aliquote ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

- aliquota pari allo 0,6% per i seguenti fabbricati, ai quali non si applica l'IMU per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011:
 - a) abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
 - c) casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- aliquota pari all'1,06% per i seguenti fabbricati, ai quali non si applica l'IMU per effetto di quanto previsto dai commi 2 e 9-bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011
 - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - e) unità immobiliari possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- aliquota pari allo 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Ritenuto congruo prevedere, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile, che la TASI determinata a seguito dell'applicazione delle previste aliquote venga corrisposta nella misura del 20% dall'occupante e del restante 80% dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, qualora durante la procedura di risanamento prevista per gli enti dissestati vengano istituite nuove imposte e/o tasse di spettanza comunale, che vadano a sostituire o ad aggiungersi ai tributi IMU e TASI oggetto delle presente proposta di deliberazione, l'ente dovrà deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione dei nuovi tributi, le relative aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, con efficacia pari al numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio previsto per il risanamento.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visti:

- i commi 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria;
- l'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'applicazione dell'Imposta municipale propria;
- il Titolo I, Capo I, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, limitatamente agli articoli ed ai commi espressamente richiamati dal Decreto legge 201/2011;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 251, concernente l'attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Approvare, a decorrere dall'anno 2015 e con efficacia quinquennale, le seguenti aliquote e detrazioni da applicare all'Imposta municipale propria (IMU):
 - a) aliquota di base pari all'1,06%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
 - b) aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.
2. Approvare a decorrere dall'anno 2015 e con efficacia quinquennale, le seguenti aliquote ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):
 - aliquota pari allo 0,6% per i seguenti fabbricati:
 - a) abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
 - c) casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - aliquota pari all'1,06% per i seguenti fabbricati:
 - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - e) unità immobiliari possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - aliquota pari allo 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
3. Stabilire che, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile, la TASI determinata a seguito dell'applicazione delle aliquote individuate al precedente punto 2 venga corrisposta nella misura del 20% dall'occupante e del restante 80% dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. Dare atto che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite per ciascuna tipologia di immobile ai precedenti punti 1 e 2, rispettano il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Dare altresì atto che, qualora in pendenza della procedura di risanamento prevista per gli enti dissestati vengano istituite nuove imposte e/o tasse di spettanza comunale, in aggiunta o in sostituzione dell'IMU e della TASI, l'ente dovrà deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione dei nuovi tributi, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, con efficacia pari al numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio previsto per il risanamento.
6. Comunicare, ai sensi dell'articolo 251, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.

7. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore MONSERRATI**

**Il Sindaco
Ing. Dario DE LUCA**

Potenza, 9 dicembre 2014

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 9 dicembre 2014

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore MONSERRATI**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 9 dicembre 2014

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Finanze
Dott. Giovanni MOSCATIELLO**